


**TRIBUNALE DI NAPOLI****II sezione Civile****Repubblica Italiana****in nome del Popolo Italiano**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta nel RGN. 19767 nell'anno 2016 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata contratto di cessione quinto dello stipendio

**TRA**

 **VINCENZO**, rappresentato e difeso in forza di procura a margine dell'atto di citazione forza di procura a margine dell'atto di citazione dagli avvocati Pierluigi Telese e Tiziana Pane, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60

**ATTORE****E**



 **s.p.a.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta



**CONVENUTO****CONCLUSIONI**

All'udienza del 12.06.20, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU assegnava la causa in decisione con termini di giorni 60+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato alla controparte in uno al decreto di comparizione delle parti, Vincenzo  conveniva in giudizio la società  s.p.a. per ivi sentirla



condannare al rimborso delle commissioni assicurative, di intermediazione e di istruttoria pratica non maturate relative al contratto di finanziamento della somma di euro 54.000,00 stipulato in data 24.06.04 e da restituire secondo la cessione pro solvendo delle quote dello stipendio di nr. 120 rate da € 450,00 ciascuna della retribuzione mensile con decorrenza dal successivo 01.08.04.

Invero, al momento della stipula del menzionato contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni bancarie per 4.519,79, commissioni di intermediazione per € 3.780,00 e premi assicurativi per € 2.227,44.

Estinto il finanziamento in data 30.09.07, allo scadere della 38<sup>a</sup> rata, il mutuatario non ha aveva mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati, di cui chiedeva rimborso in proporzione nel presente giudizio per la somma di euro di € 7.193,60 ( pari a euro 3.088,52 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, di € 2.583,00 a titolo di rimborso delle commissioni di intermediazione e di € 1.522,08 a titolo di restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato), chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità e/o inefficacia dell'art.1.2 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art.33 D.Lgs. 205/2006.

Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali connessi all'inadempimento di controparte.

Si costituiva in quel giudizio la [REDACTED] deducendo che trattavasi di costi up front per i quali l'art. 1.2 – espressamente e individualmente sottoscritto dalla parte attrice - del contratto prevedeva espressamente la non restituibilità anche in quanto corrispettivo di attività concluse prima ancora della conclusione vera e propria del contratto (fase istruttoria; fase deliberante).

Inapplicabile poi *ratione temporis* (il contratto risaliva al 2004) era la normativa dell'art. 125 sexies c.p.c. entrato in vigore con il D.lgs. 141 del 13.08.10 e, comunque, trattandosi in ogni caso di costi non connessi alla durata residua del contratto come pure richiesto dalla norma di nuovo conio.

Qualunque conteggio di restituzione, poi, andava eseguito secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39) unico compatibile con ai principi contabili internazionali IFRS-IAS – e non secondo il criterio proporzionale suggerito dall'attore – che necessitava, pertanto, di una consulenza contabile con necessario mutamento del rito.

Mutato il rito dal Giudice ed ammesse le parti al deposito di note ex art. 183 VI co. c.p.c. all'esito delle stesse veniva affidato al Dott. [REDACTED] l'incarico di effettuare il conteggio dei costi da restituire in via parziale all'attore e, depositata la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa all'udienza del 12.06.20, celebrata secondo i provvedimenti normativi dettati dall'emergenza coronavirus e previa rassegnazione dalle parti nelle note autorizzate delle rispettive conclusioni, veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza.



Nel merito ed in assenza di questioni preliminari di rito, va innanzitutto premesso che la presente controversia non può essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB (evidentemente inapplicabile ratione temporis perché entrato in vigore successivamente alla conclusione del contratto), quanto piuttosto sulla corretta ed ormai unanime interpretazione dell'art.125 TUB che, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione, stabiliva che *“Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*.

Tenendo conto della disciplina vigente all'epoca dei contratti, ed in tema di adempimento anticipato del contratto, l'art. 3 del DM. 08.07.92 recitava *“1. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: Tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo. 2. Qualora il contratto non dettasti l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto; il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore”*.

Come chiarito anche da diversi precedenti di sezione ( Tribunale di Napoli n. 6249/20; n. 3503/20; n. 4332/20), anche la Banca d'Italia ( cfr. Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.09 e del 07.04.11) ha all'epoca ripetutamente affermato l'assunto per cui *“Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni*



*soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”.*

Ciò posto, la giurisprudenza dell'ABF che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, ha chiaramente delineato i seguenti principi : (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., *ex multis*, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013; cfr. tra le altre Arbitro bancario finanziario Napoli, 18/10/2011, n.2187 per cui *“Il mutuario, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti (nella specie, derivanti da un contratto con delegazione di pagamento e da una cessione del quinto dello stipendio), ha diritto al rimborso delle commissioni accessorie afferenti il periodo residuo, da quantificare sulla base del criterio di proporzionalità semplice rapportata alla durata del finanziamento, con maggioranza degli interessi al tasso legale dalla data di reclamo”*; Arbitro bancario finanziario Napoli, 24/05/2011, n.1071 *“Al fine di valutare l'entità delle commissioni che l'intermediario deve restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento (nella specie, si trattava di un'operazione di cessione del quinto dello stipendio), ove risulti un deficit di trasparenza in ordine all'indicazione delle varie componenti di costo, si può procedere all'applicazione di un "criterio proporzionale", rapportato alla durata del finanziamento, sull'importo delle commissioni riscosse a fronte di prestazioni ancora non rese e relativamente ai costi assicurativi”*; Tribunale Napoli, est. Sacchi n. 14976/16).

Nel caso di specie, l'art. 1.2 del contratto di finanziamento, prevede la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che : *“ ...gli importi indicati alle lettere a)b)c)d) e e) non saranno rimborsabili come pure quelle di cui al successivo punto B”*.

Orbene, per quanto concerne le commissioni deve, anzitutto, evidenziarsi che il contratto sul punto specifica che per *“commissioni bancarie”* ( lett. a), si intendono le commissioni spettanti per le prestazioni ed oneri preliminari connessi alla gestione del prestito ( quali spese di istruttoria, oneri acquisizione provvista, oneri per esame della documentazione etc. etc.), mentre per oneri di



intermediazione ( lett. b) si intendono i costi per l'attività di promozione svolta che si concretizza nel mettere in contatto la società finanziaria con il cliente.

Tanto premesso, deve tuttavia evidenziarsi che la descrizione delle attività riconducibili alle “*commissioni bancarie*” pecca di eccessiva genericità ed, in definitiva, non consente di stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up-front, cioè concernenti servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, che, come detto, in ipotesi e secondo il dettato contrattuale non andavano restituiti in ipotesi di estinzione anticipata.

Analogamente, gli “*oneri di intermediazione*” risultano finalizzati a remunerare prestazioni – quali in particolare i costi dell'intermediazione – che, per costante giurisprudenza arbitrale, sono rimborsabili al cliente all'atto dell'estinzione anticipata, senza che, tuttavia, in base al contratto, sia possibile distinguere agevolmente tale costo dalle ulteriori componenti che concorrono a formarlo.

In mancanza di sicuri riferimenti normativi sull'esatta distinzione tra costi up front e recurring, si ritiene che un ruolo fondamentale sia svolto dagli obblighi informativi pre-contrattuali e dalla trasparenza nella predisposizione delle condizioni contrattuali. È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione.

Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013 cit.).

Nel caso di specie, tutte le spese da sopportare per l'erogazione del credito sono state espresse in contratto all'interno di un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento espresso tra questi costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto. Le singole voci infatti sono state elaborate sul presupposto di una completa esecuzione del rapporto per tutta la sua naturale durata, ossia per 120 rate mensili. Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i criteri di riquantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto: dunque al cliente non poteva essere chiaro se e quali costi fossero variabili in dipendenza della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. In mancanza di indicazioni espresse, non è possibile stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up front e il cliente non può essere penalizzato per questo deficit di trasparenza.





Pertanto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto, dovranno essere rimborsati al cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici *contra stipulatorem* di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso anche la più recente decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data 11.12.2019 n. 26525).

In ogni caso, non può sottacersi che, come sostenuto dalla parte attrice, la clausola negoziale di cui all'art. 1.2 del contratto di finanziamento, debba qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti.

Basti considerare che l'ammontare complessivo di detti costi incide in maniera rilevante nell'economia del rapporto (euro 10.527,17 su complessivi euro 54.000,00 pari a oltre 1/5 dell'ammontare dell'erogazione).

Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.

Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.

In definitiva la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).

Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.

Deve, da altra prospettiva, rilevarsi che la clausola negoziale contenuta nell'art. 1.2 del contratto – la quale sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto anche con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – sia affetta da nullità (decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014).

Non è dubbio, invero, che tale clausola, per tutte le ragioni dinanzi esposte, produca un effetto opposto a quello, di consentire “ *un'equa riduzione del costo complessivo del credito*”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.





Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, Lexitor), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*. La sentenza propone un'interessante chiave di lettura della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies T.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'”*effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto”*. L'inedita motivazione della sentenza Lexitor non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies T.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468; Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione *“ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel*





*sensu che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.*

A parere della scrivente, le ragioni esposte sono sufficienti per superare la bipartizione tra le diverse voci di costo anche nel caso di specie e per riconoscere il diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.

Un'ultima notazione in diritto afferisce alla contestazione del difetto di legittimazione passiva da parte della convenuta circa la restituibilità dei premi assicurativi per il periodo di mancato godimento. È provato per tabulas che effettivamente [REDACTED] s.p.a. abbia stipulato con [REDACTED] una polizza con la quale si garantiva contro il rischio impiego di [REDACTED] Vincenzo, soggetto assicurato dal contratto. Tale stipula veniva effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito. Nella pratica il soggetto beneficiario non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è la banca, in veste di mandatario, ad individuare il contraente e a stipulare la polizza per conto del mutuatario. A tal fine, provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore già nella fase pre-negoziale, in modo da garantirsi anticipatamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

Non può negarsi che in questa complessiva vicenda negoziale emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. È opinione corrente in giurisprudenza che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.11209); a maggior ragione, in questo caso il collegamento è suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege, che li pone in un rapporto di contestualità necessaria.

Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.

Il diritto del cliente è confermato anche da fonti secondarie che regolano la materia.

Il Regolamento ISVAP n. 35/2010, all'art. 49, stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto





dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.

Anche nella giurisprudenza arbitrale non si dubita più del diritto al rimborso pro quota dei premi assicurativi, unitamente agli altri oneri sostenuti in relazione al godimento del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Si noti che la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso

Venendo, poi, al metodo di calcolo delle commissioni e spese da restituire si ritiene equo applicare quello “proporzionale” in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è per le stesse ritenuto corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo ( cioè corrispondente al piano di ammortamento). Ù

In adesione i corretti calcoli del CTU, dunque, la [REDACTED] va condannata alla restituzione in favore di [REDACTED] Vincenzo di complessivi euro 7.193,61 pari ad euro 3.088,52 per quota commissioni bancarie (€ 4.519,79/120 mesi di durata originaria = € 10,63 mensili; € 37,66 x 82 rate residue alla scadenza naturale del contratto), euro 2.583,00 per commissioni di intermediazione ( € 3.780,00/120 mesi di durata originaria = 31,50 € mensili; € 31,50 x 82 rate residue alla scadenza naturale del contratto),





euro 1.522,08 per quote assicurative relative al periodo di assicurazione non goduto ( euro 2.227,44/120 mesi di durata del contratto = 18,56 x 82 rate residue alla scadenza del contratto).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore della lite e la complessità della controversia, seguono la soccombenza, al pari delle spese di CTU come liquidate da decreto pronunciato in corso di lite.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. In accoglimento della domanda avanzata da Vincenzo [REDACTED] previa declaratoria di nullità della clausola n. 1.2 del contratto concluso tra le parti, condanna la [REDACTED] s.p.a. alla **restituzione in suo favore della somma di euro 7.193,61, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;**
2. Condanna la [REDACTED] s.p.a. alla refusione in favore di Vincenzo [REDACTED] delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 186,00 per spese vive ed euro 1.378,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese quale procuratore dichiaratosene distrattario;
3. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo a [REDACTED] s.p.a.

Napoli, 11.11.20

Il GU

Dott.ssa Maria Carolina De Falco

